



COMUNE DI URBINO

**PIANO COMUNALE
DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI DI VENDITA DI
QUOTIDIANI E PERIODICI**

LEGGE 13 APRILE 1999 n. 108
DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001 n.170

APPROVATO

Con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 4 del 18 gennaio 2006

INDICE

TITOLO I – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DEI PUNTI DI VENDITA

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Dimensionamento della rete dei punti ottimali di vendita di Quotidiani e Periodici | Pag. 3 |
|--|--------|

TITOLO II – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)

| | |
|--|---------|
| Art. 2 - Contenuti, Ambito di applicazione ed elaborati del Piano | Pag. 5 |
| Art. 3 - Suddivisione del territorio comunale in “Zone” | Pag. 5 |
| Art. 4 - Definizione degli Esercizi | Pag. 6 |
| Art. 5 - D.Lgs.n.114/1998: Norme Applicabili | Pag. 7 |
| Art. 6 - Autorizzazione per Punti di Vendita Esclusivi | Pag. 8 |
| Art. 7 - Autorizzazione per Punti di Vendita Non Esclusivi | Pag. 9 |
| Art. 8 - Gestione delle domande e Priorità tra domande concorrenti | Pag. 12 |
| Art. 9 - Vendita senza Autorizzazione | Pag. 13 |
| Art. 10 - Requisiti per l’esercizio dell’attività | Pag. 14 |
| Art. 11 - Parità di trattamento e modalità di esercizio dell’attività | Pag. 14 |
| Art. 12 - Superfici minime dei punti di vendita | Pag. 15 |
| Art. 13 - Subentro | Pag. 15 |
| Art. 14 - Sospensione dell’attività | Pag. 16 |
| Art. 15 - Ampliamento della superficie e Trasferimento di un punto di vendita | Pag. 16 |
| Art. 16 - Distanza minima tra punti di vendita | Pag. 18 |
| Art. 17 - Cessazione dell’attività | Pag. 19 |
| Art. 18 - Punti di vendita Stagionali | Pag. 19 |
| Art. 19 - Orari di vendita | Pag. 19 |
| Art. 20 - Sanzioni | Pag. 20 |
| Art. 21 - Periodo di validità del Piano Comunale | Pag. 20 |
| Art. 22 - Disposizioni finali | Pag. 20 |

TITOLO I - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DEI PUNTI DI VENDITA.

ART. 1 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

1. In ragione delle analisi, considerazioni e verifiche svolte, come illustrate nella allegata Relazione, il **Dimensionamento ottimale della rete dei Punti di Vendita (“Esclusivi” e “Non Esclusivi”) di Quotidiani e Periodici nel Comune DI Urbino** è stabilito come riportato nel tabulato di seguito allegato.

2. Nel periodo di validità del presente Piano, come fissato dall’apposito Articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), potranno essere rilasciate dal Comune Autorizzazioni nei limiti del numero, della tipologia e della localizzazione di seguito fissati, comunque nel rispetto delle presenti N.T.A. e di ogni norma o regolamento vigente in materia, per quanto applicabile.

| “ZONA” di Localizzazione (Art.2 N.T.A.) | | Numero di Punti di Vendita Esistenti | | Numero di Nuovi Punti di Vendita Autorizzabili | |
|--|---|---|-----------------|---|-----------------|
| N. | Denominazione | Esclus. | Non Esc. | Esclus. | Non Esc. |
| 1 | Capoluogo Centro Storico | 3 | 1 | / | / |
| 2 | Area Urbana del Capoluogo all’esterno del Centro Storico | 3 | 2 | / | / |
| 3 | Restante territorio comunale | / | 2 | 3 (Esclusivi o Non Esclusivi) | |

3. Le Autorizzazioni previste per l’apertura di nuovi Punti di Vendita nella ZONA n.3 potranno essere rilasciate esclusivamente per localizzazioni in Frazioni o Nuclei privi di servizio di rivendita di Quotidiani e Periodici e per l’esercizio dell’attività sia in “Esercizi Esclusivi” che in “Esercizi Non Esclusivi”.

4. I nuovi Punti di Vendita potranno essere autorizzati anche con localizzazione in strutture edilizie non tradizionali (Tipo “Chioschi” o simili), comunque nel rispetto, oltrechè delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, di quelle dettate dall’Art.12 del TITOLO II delle presenti N.T.A.

5. I nuovi Punti di Vendita eventualmente autorizzati ed attivati in Zona n. 3 non potranno essere trasferiti, per un periodo di anni 10 (Dieci) a decorrere dalla data di inizio dell’attività, nelle Zone n. 1 e n. 2 né in altra Frazione o Nucleo della Zona n. 3 in cui sia già in attività un'altra Rivendita di Quotidiani e/o Periodici (Vedi successivo Art.15, comma 8).

TITOLO II - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)

ART. 2 - CONTENUTI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELABORATI DEL PIANO.

1. Il Presente Piano considera l'intero territorio comunale e disciplina le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica ai sensi del D.Lgs. 24 Aprile 2001, n.170, a norma dell'Art. 3 della Legge 13 Aprile 1999, n.108.
2. Il Piano costituisce in modo unitario il “Piano di localizzazione dei Punti di Vendita Esclusivi” previsto dall'Art.2, comma 1 lettera e) della Legge n.108/1999 e dall'Art.6 del D.Lgs. n.170/2001, e lo strumento di programmazione per il rilascio di Autorizzazioni per Punti di Vendita Non Esclusivi, e si applica sull'intero territorio comunale.
3. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione;
 - b) Dimensionamento della Rete dei punti ottimali di vendita e Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
 - c) Elenco dei Punti di Vendita Esistenti;
 - d) TAV. n.1: Perimetrazione della Zona n.1;
 - e) TAV. n.2: Perimetrazione della Zona n.2.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN “ZONE”.

1. Ai fini del presente Piano il territorio Comunale è suddiviso, come descritte al paragrafo 8. della allegata Relazione, nelle sottoelencate “Zone”:
 - **ZONA n. 1 : Capoluogo Centro Storico**, secondo la perimetrazione definita dagli Strumenti Urbanistici vigenti (in particolare Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Urbino), come riportata nella allegata TAV. n.1;
 - **ZONA n. 2 : Area Urbana del Capoluogo all'esterno del Centro Storico**, come perimetrata nella allegata TAV. n.2,
 - **ZONA n. 3 : Restante Territorio Comunale.**

2. Eventuali Varianti agli strumenti suddetti che dovessero modificare le perimetrazioni delle due Zone n.1 e n.2 nel periodo di validità del presente Piano costituiranno contestualmente, al momento dell’approvazione definitiva, anche variante al presente Piano Comunale.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEGLI ESERCIZI.

1. Ai sensi dell’Art.1, comma 2, del D.Lgs. n.170/2001 i Punti di Vendita della stampa quotidiana e periodica sono distinti in:

a) **“Punti vendita esclusivi”** : quelli che, previsti nel Piano Comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Come definito dagli “Indirizzi Regionali” (Art.2, comma 2 lettera a), per “Punti di vendita esclusivi” devono intendersi, inoltre, “gli esercizi autorizzati ai sensi della Legge n.416/1981 alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci”.

b) **“Punti vendita non esclusivi”** : gli esercizi, elencati al comma 3 dell’Art.2 al D.Lgs.n.170/2001, che, in aggiunta alle altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. In osservanza del dettato degli “Indirizzi Regionali (Art.2, comma 2 lettera b) “I punti di vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie (Giornali o periodici)” e “Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’Art.1 della Legge n.108/1999 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici, ovvero di quotidiani e periodici”.

2. La distinzione tra “punti di vendita esclusivi” e “punti di vendita non esclusivi” tiene conto degli elementi di cui all’Art.2 comma 3 degli “Indirizzi Regionali”, come di seguito riportati:

a) Negli esercizi legittimati all’attivazione di **punti di vendita non esclusivi** l’attività di rivendita di quotidiani o periodici assume carattere complementare rispetto all’attività commerciale o paracommerciale che, quindi si configura come prevalente. Pertanto l’attività di rivendita non può essere o diventare prevalente;

b) Nei **punti di vendita esclusivi**, pur potendo gli stessi ampliare la gamma merceologica di vendita, tenuto conto della disposizione di cui all’Articolo 9,

comma 1, del D.Lgs. n.170/2001 secondo cui “ per quanto non previsto si applica il D. Lgs. N.114/1998”, l’attività di rivendita di quotidiani e periodici deve mantenere in ogni caso carattere di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale.

3. Il **requisito della prevalenza** dell’attività di vendita di quotidiani e periodici rispetto alla restante attività non trova applicazione nei casi di cui all’Articolo 2, comma 4, degli “Indirizzi Regionali”. In particolare con il presente Piano Comunale si prevede, ai sensi dell’Articolo 2, comma 4 – lettere b) e c) -, degli “Indirizzi Regionali” che nel Comune il requisito della prevalenza dell’attività di vendita di quotidiani e periodici rispetto alla restante attività non trova applicazione per esercizi che si localizzino nella Zona n.3, come individuata al precedente Articolo 3 delle presenti N.T.A., non essendo possibile assicurare altrimenti il servizio all’utenza.

ART. 5 - D.Lgs. N.114/1998 : NORME APPLICABILI

1. Ai sensi dell’Art.1, comma 3 della Legge n.108/1999 e dell’Art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.170/2001, per quanto non previsto dal D.Lgs. n.170/2001 si applica il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114. In particolare le disposizioni del D.Lgs. n.114/1998 applicabili alla vendita della stampa sono relative a:

- a) Possesso dei requisiti generali per l’esercizio dell’attività commerciale previsti dall’Art.5, comma 2,
- b) Possibilità per i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- c) Applicabilità dell’istituto di cui all’Art.26, comma 5, della “Comunicazione” al Comune in caso di cessazione dell’attività e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte;
- d) Applicazione, in caso di violazione delle disposizioni vigenti, della disciplina transitoria di cui all’Art. 22, ad esclusione del comma 5, del D.Lgs. n.114/1998, in quanto compatibili;

2. In conseguenza della abrogazione, con l’Art.9, comma 2, del D.Lgs. n.170/2001, dell’Art.14 della Legge 5 Agosto 1981, n.416, e dell’Art.7 della Legge 25 Febbraio 1987, n.67, cessano di sussistere i divieti sanciti dalla precedente disciplina per l’esercizio della vendita di quotidiani e periodici, e quindi, come esplicitato anche dall’Art.11, comma 2, degli “Indirizzi Regionali”, non sono più applicabili:

- a) Il divieto alle persone diverse dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l’attività;
- b) Il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- c) Il divieto di rilascio dell’Autorizzazione a soggetti che non siano persone fisiche;
- d) Il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una Autorizzazione.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE PER PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI.

1. L’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti di vendita esclusivi è soggetta, ai sensi dell’Art.2, comma 2, del D.Lgs. n.170/2001, al rilascio di Autorizzazione da parte del Comune, anche stagionale, con le eccezioni di cui al successivo Art.9 delle presenti N.T.A..

2. La **domanda** per il rilascio di Autorizzazione, anche stagionale, per un nuovo punto di vendita esclusivo deve essere depositata, in bollo, presso la Segreteria del Comune, oppure inviata tramite lettera raccomandata A.R., e nella medesima il richiedente, oltre alle proprie generalità, al Codice Fiscale o Partita IVA se posseduta deve dichiarare, mediante apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- Di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dall’Art. 5 del D.Lgs. n.114/1998;
- Di avere la disponibilità dei locali in cui intende aprire il nuovo esercizio e che gli stessi rispettano i vigenti Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, la normativa igienico-sanitaria, i Regolamenti edilizi e le Norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso, ed ogni norma vigente per la disciplina dell’esercizio dell’attività;

- La ubicazione del punto di vendita e la superficie dell'esercizio;
- Il periodo di svolgimento dell'attività (Stagionale o annuale) per cui richiede Autorizzazione.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala adeguata della sede del nuovo punto di vendita, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, comprensiva del calcolo dettagliato della superficie di vendita.

3. Le domande saranno gestite, esaminate ed evase nel rispetto della Legge n.241/1990, del presente Piano e di ogni norma vigente per quanto applicabile.

4. Il **rilascio di Autorizzazione** dovrà avvenire nei limiti fissati dal presente Piano per quanto concerne il dimensionamento di cui al precedente TITOLO I, Articolo 1, e nel rispetto delle presenti N.T.A. e di ogni norma o regolamento vigente in materia, per quanto applicabili.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI.

1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti di vendita non esclusivi è soggetta, ai sensi dell'Art.2, comma 5, del D.Lgs. n.170/2001, al rilascio da parte del Comune di Autorizzazione, anche stagionale (con stagionalità coincidente con quella dell'attività principale).

2. In applicazione del dettato dell'Art. 2, comma 4, del D.Lgs. n.170/2001 l'**Autorizzazione** è rilasciata “**di diritto**”, previa presentazione al Comune di apposita domanda, agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'Art.1 della Legge n.108/1999. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione di diritto per “Esercizi che hanno effettuato la sperimentazione” si intendono, ai sensi dell'Art.6, comma 1, degli “Indirizzi Regionali”, quelli che hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale prescelto nel rispetto della L. n.108/1999. Per acquisire il diritto all'Autorizzazione non è sufficiente aver effettuato nei termini la sola comunicazione di voler partecipare alla sperimentazione di cui alla Legge n.108/1999, senza aver poi venduto il prodotto editoriale prescelto.

3. Nel caso di rilascio dell’Autorizzazione di cui al precedente comma 2 il contenuto della medesima deve essere limitata alle tipologie di prodotto editoriale corrispondenti alla scelta effettuata dal richiedente ai fini dello svolgimento dell’attività nel periodo previsto dalla Legge n.108/1999 per la sperimentazione.

4. In applicazione di quanto dettato dagli “Indirizzi Regionali” all’Art.6, comma 4, la domanda di rilascio dell’Autorizzazione “di diritto” da parte dei titolari degli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’Art.1 della Legge n.108/1999, è inaccoglibile scaduti tre mesi dalla approvazione degli “Indirizzi Regionali”.

5. Ai sensi dell’Art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.170/2001 possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) Le rivendite di generi di monopolio;
- b) Le rivendite di carburanti e di oli minerali con limite minimo di superficie, come risultante dalla specifica autorizzazione o concessione edilizia, pari a mq.1.500;
- c) I Bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) Le strutture di vendita come definite dall’Art. 4, comma 1 lettere e), f) e g) del D.Lgs. n.114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita di mq.700;
- e) Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati (prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su Internet), con un limite minimo di superficie di mq.120;
- f) Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

6. I soggetti di cui al precedente comma 5 che non hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’Art.1 della Legge n.108/1999, possono presentare al Comune istanza per il rilascio di **Autorizzazione** all’esercizio di un **punto di vendita non esclusivo**.

7. La **domanda** per il rilascio di Autorizzazione, anche stagionale (con stagionalità coincidente con quella dell’attività principale), per un punto di vendita non esclusivo da parte dei soggetti titolari delle attività di cui al precedente comma 5 del presente Articolo 7 deve essere depositata, in bollo, presso la Segreteria del Comune, oppure inviata tramite lettera raccomandata A.R., e nella medesima il richiedente, oltre

alle proprie generalità, al Codice Fiscale o Partita IVA se posseduta, deve dichiarare, mediante apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) Di svolgere l'attività di vendita di altre merci (o paracommerciale) in un esercizio la cui tipologia rientra tra quelle di cui al precedente comma 5 del presente Art.7, specificandone il tipo e dichiarando l'attività prevalente;
- b) Estremi dell'Autorizzazione o degli altri atti in base ai quali esercita l'attività di vendita di altre merci (o paracommerciale), indicando anche la localizzazione e la superficie dell'esercizio in cui svolge l'attività;
- c) La tipologia di prodotti editoriali che intende mettere in vendita (quotidiani o periodici);
- d) Lo spazio espositivo che intende riservare, nel contesto dell'esercizio in cui svolge l'attività, alle testate che chiede di porre in vendita;

Alla domanda l'interessato dovrà anche allegare, ai sensi dell' Art.2, comma 5, del D.Lgs.n.170/2001 e dell'Art.5, comma 2 degli “Indirizzi Regionali”, la “dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art.1, comma 1, lettera *d-bis*, numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge n.108/1999”.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala adeguata della sede dell'esercizio, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con evidenziato lo spazio da destinare alla esposizione delle testate che si intende porre in vendita ed il calcolo dettagliato della relativa superficie.

8. Le domande saranno gestite, esaminate ed evase nel rispetto della Legge n.241/1990, del presente Piano e di ogni norma o Regolamento vigente in materia, per quanto applicabile.

9. Il **rilascio di Autorizzazione** dovrà avvenire nei limiti fissati dal presente Piano per quanto concerne il dimensionamento di cui al precedente TITOLO I, Articolo 1, e nel rispetto delle presenti N.T.A. e di ogni norma o regolamento vigente in materia, per quanto applicabili.

ART. 8 - GESTIONE DELLE DOMANDE E PRIORITA' TRA DOMANDE CONCORRENTI.

1. Le domande pervenute al Comune saranno gestite ed evase nel rispetto della Legge n.241/1990, delle presenti N.T.A. e di ogni norma o Regolamento vigente in materia, per quanto applicabile.
2. Le domande pervenute, regolari e complete di tutte le documentazioni richieste, saranno considerate accolte qualora entro i termini previsti per l'applicazione del Silenzio-Assenso, a decorrere dalla data del ricevimento, non sia stato notificato il diniego al richiedente.
3. Sono considerate **concorrenti** le domande pervenute al Protocollo del Comune per lo stesso tipo di Punti Vendita nella stessa data. Qualora esistano concorrenze i competenti Uffici comunali informano i richiedenti interessati ed entro i successivi quindici giorni, che interrompono la decorrenza dei termini previsti per il procedimento, individuano la domanda prioritaria.
4. In caso di **Domande concorrenti per Nuovi Punti Vendita Esclusivi**, le stesse saranno in generale valutate sulla base dei criteri e dell'ordine di priorità di seguito dettati:
 - a) Locali sede del punto di vendita rispondenti alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) Maggior disponibilità di parcheggi privati per la clientela;
 - c) Maggior superficie del locale, idoneo, destinato allo svolgimento dell'attività;
5. Eventuali **Domande concorrenti per Nuovi Punti Vendita Non Esclusivi** saranno in generale valutate sulla base dei criteri e dell'ordine di priorità di seguito dettati:
 - a) Locali sede del punto di vendita rispondenti alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) Maggior disponibilità di parcheggi privati per la clientela;
 - c) Maggior superficie dello spazio che si intende riservare alla vendita di prodotti editoriali nel contesto dell'esercizio;
6. In particolare in caso di **Domande concorrenti per apertura di Nuovo Punto Vendita Esclusivo e Non Esclusivo** sarà data priorità alla domanda di Autorizzazione per apertura di Punto di Vendita “Esclusivo” rispetto a quella per un “Non Esclusivo”.

ART. 9 - VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE.

1. Non è necessaria alcuna Autorizzazione per la vendita di prodotti editoriali nei casi di esenzione di seguito elencati, come previsti dall’Art. 3 del D.Lgs. n.170/2001.

- a) Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) Per la vendita, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) Per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) Per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

2. In applicazione dell’Art.7, comma1 lettere a) e b), degli “Indirizzi Regionali” la disposizione di cui alla lettera g) del precedente comma 1 del presente Art.9 è da intendersi nel senso che l’Autorizzazione non è richiesta nel caso in cui la rivendita:

- a) è situata all’interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico, quali le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali e simili, tali non potendo, al contrario, considerarsi i centri commerciali o gli altri esercizi commerciali;
- b) non ha accesso diretto sulla pubblica via, lo stesso essendo possibile soltanto all’interno della struttura.

ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. L'esercizio dell'attività e' consentito a condizione che:
 - a) L'esercente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.114/1998;
 - b) Siano rispettate i vigenti Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, la normativa igienico-sanitaria, i Regolamenti edilizi e le Norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, le presenti N.T.A., ed ogni norma vigente in materia per quanto applicabile.

ART. 11 - PARITA' DI TRATTAMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. In osservanza del dettato dell'Art. 4 del D.Lgs. n.170/2001 nell'esercizio dell'attività l'esercente dovrà:
 - a) Assicurare parità di trattamento alle diverse testate nella vendita di quotidiani e periodici, nei Punti di Vendita esclusivi;
 - b) Assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici prescelta, per la vendita in Punti di Vendita non esclusivi.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica dovrà essere effettuata, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n.170/2001, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) E' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

ART. 12 - SUPERFICI MINIME DEI PUNTI DI VENDITA.

1. Ai fini del presente Piano **non sono fissate superfici minime di vendita** per gli esercizi, sia esclusivi che non esclusivi. Sarà consentito lo svolgimento dell’attività anche in strutture edilizie non tradizionali, tipo chiosco e simili. In ogni caso i locali o gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività dovranno risultare idonei e rispettare le norme e prescrizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso, e quant’altro vigente per quanto applicabile.
2. Ai sensi dell’Art.5, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n.170/2001 tutti i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita, anche al fine di garantire il rispetto delle modalità di esercizio di cui al comma 1 del precedente Art.11 delle presenti N.T.A.

ART. 13 - SUBENTRO.

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà di azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita **“Esclusiva”** si applicano, in quanto compatibili, le norme generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al D.Lgs. n.114/1998 (“Indirizzi Regionali”, Art.8, comma 1). Ai sensi dell’Art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.170/2001 ed in applicazione del dettato dell’Art.26, comma 5, del D.Lgs. n.114/1988, il trasferimento della gestione o della proprietà di un Punto di vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto alla sola Comunicazione al Comune. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’Art.7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.114/1998, per quanto applicabili.
2. Nel caso di trasferimento in proprietà o in gestione di azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita **“Non Esclusiva”**, la stessa non può essere ceduta separatamente dall’attività primaria dell’esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa Autorizzazione (Art.8, comma 2, degli “Indirizzi Regionali”).

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.

1. Ai sensi dell'Art. 22, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n.114/1998 l'attività di un punto di vendita può essere sospesa, per un periodo non superiore ad un anno, previa Comunicazione al Comune da presentare prima o contestualmente alla data di inizio della sospensione. La **Comunicazione** deve contenere, oltre alle generalità del soggetto interessato, gli estremi dell'Autorizzazione, l'indicazione dell'ubicazione del punto vendita, della data e della durata prevista di sospensione dell'attività.

ART. 15 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE E TRASFERIMENTO DI UN PUNTO DI VENDITA.

1. Ai sensi dell'Art.7, comma 1, del D.Lgs.n.114/1999, l'**Ampliamento** della superficie di un punto di vendita, esclusivo o non esclusivo, potrà avvenire previa Comunicazione al Comune, che provvederà attraverso i suoi Uffici e Funzionari competenti agli accertamenti necessari, e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della Comunicazione.

2. La **Comunicazione** dovrà essere depositata presso la Segreteria del Comune oppure inviata tramite lettera Raccomandata A.R.

3. Nella Comunicazione il soggetto interessato, oltre alle proprie generalità, al Codice Fiscale e Partita IVA ove posseduta, dovrà dichiarare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art.7, comma 2, del D.Lgs.n.114/1998):

- a) Estremi dell'Autorizzazione di cui è in possesso per l'esercizio dell'attività;
- b) Di aver rispettato le norme del presente Piano, di avere la disponibilità dei locali interessati all'ampliamento dell'esercizio e che gli stessi rispettano i vigenti Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, la normativa igienico-sanitaria, i Regolamenti edilizi e le Norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, ed ogni norma vigente per la disciplina dell'esercizio dell'attività;
- c) La nuova superficie di vendita dell'esercizio.

Alla Comunicazione dovrà essere allegata una planimetria aggiornata della nuova sede dell'esercizio, in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con il calcolo della superficie di vendita complessiva dell'esercizio e di quella destinata alla vendita di quotidiani e/o periodici.

4. Il **Trasferimento di sede di un Punto di Vendita, esclusivo o non esclusivo, all'interno della stessa Zona** (Come definite al precedente Art.3) è soggetto (Art.9, comma 1, degli “Indirizzi Regionali”) ad apposita Autorizzazione da parte del

Comune che ne valuta la compatibilità rispetto alle presenti N.T.A., soprattutto per quanto concerne la verifica delle “distanze minime tra punti di vendita” di cui al successivo Art. 16 delle presenti N.T.A.

Il **Trasferimento di un Punto di Vendita non esclusivo** potrà essere autorizzato soltanto in connessione con il trasferimento di sede dell’esercizio di vendita che costituisce l’attività prevalente, dovendo in ogni caso permanere il legame funzionale con l’azienda che lo ha generato, e, negli specifici casi di Esercizi localizzati in Zona n.3, in osservanza del dettato di cui al successivo comma 8 del presente Art.15.

5. Il **Trasferimento di un Punto di Vendita, esclusivo o non esclusivo, da una Zona ad un’altra** (Come definite al precedente Art.3) è soggetto ad apposita Autorizzazione rilasciata dal Comune e potrà essere autorizzato, fermo restando il rispetto delle presenti N.T.A., soltanto se nella Zona in cui l’esercizio si trasferisce è prevista dal presente Piano (vedi “Dimensionamento” di cui al Titolo I, Art.1, delle presenti N.T.A.) la possibilità di localizzazione di un nuovo punto di vendita della tipologia di cui trattasi. Il **Trasferimento di un Punto di Vendita non esclusivo** potrà essere autorizzato soltanto in connessione con il trasferimento di sede dell’esercizio di vendita che costituisce l’attività prevalente, dovendo in ogni caso permanere il legame funzionale con l’azienda che lo ha generato, e, negli specifici casi di Esercizi localizzati in Zona n.3, in osservanza del dettato di cui al successivo comma 8 del presente Art.15.

6. Nei casi di cui al precedente comma 5 nella **Domanda di Trasferimento**, che dovrà essere depositata presso la Segreteria del Comune oppure inviata tramite lettera Raccomandata A.R., oltre alle proprie generalità, al Codice Fiscale e Partita IVA ove posseduta, il richiedente dovrà dichiarare:

- a) Estremi dell’Autorizzazione di cui è in possesso per l’esercizio dell’attività;
- b) Che il trasferimento è conforme alle norme del presente Piano, di avere la disponibilità dei locali in cui l’esercizio intende trasferirsi e che gli stessi rispettano i vigenti Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, la normativa igienico-sanitaria, i Regolamenti edilizi e le Norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso, ed ogni norma vigente per la disciplina dell’esercizio dell’attività;
- d) La nuova ubicazione e la nuova superficie di vendita dell’esercizio.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della nuova sede dell’esercizio, in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, con il calcolo della superficie di vendita dell’esercizio.

7. Nei casi in cui avvenga un trasferimento i competenti Uffici comunali dovranno **aggiornare la disponibilità** numerica di nuove Autorizzazioni prevista dal “Dimensionamento” di cui al Titolo I, Art.1, delle presenti N.T.A per la tipologia di punti vendita di cui trattasi aumentando di una unità quella della Zona da cui il punto vendita si trasferisce e riducendo di una quella della Zona in cui l’esercizio va a trasferirsi.

8. I **nuovi Punti di Vendita**, Esclusivi o Non Esclusivi, autorizzati ed attivati **in Zona n. 3** dopo l’entrata in vigore delle presenti N.T.A. **non potranno essere trasferiti**, per un periodo di anni 10 (Dieci) a decorrere dalla data di inizio dell’attività, nelle Zone n. 1 e n. 2 né in altra Frazione o Nucleo della Zona n. 3 in cui sia già in attività un'altra Rivendita di Quotidiani e Periodici. Trovano applicazione, per gli esercizi trasferibili, le norme dettate dai precedenti commi 4 e 5 del presente Articolo 15.

ART. 16 - DISTANZA MINIMA TRA PUNTI DI VENDITA.

1. Ai fini del presente Piano la **Distanza minima tra due Punti di Vendita**, Esclusivi o Non Esclusivi, viene fissata in **MI.400**, da misurarsi tra gli ingressi dei punti di vendita lungo la percorrenza pedonale più breve.

2. Il **rispetto della distanza** minima di cui al precedente comma 1 è **necessario** nei casi di:

- a) Apertura di un nuovo Punto di Vendita;
- b) Trasferimento, sia nella stessa Zona che da una Zona ad un'altra, di un punto di Vendita già in attività.
- c) Modifiche (Ampliamento, ristrutturazione, altro) dei locali sede di Punto di Vendita nei casi in cui venga variato l’ingresso.

3. Il **rispetto della distanza** minima di cui al precedente comma 1 **non è richiesto** nei casi di

- a) Attività già autorizzate;
- b) Modifiche (Ampliamento, ristrutturazione, altro) di un punto di Vendita già in attività senza variazione dell’ingresso;
- c) Subentro per trasferimento della gestione o della proprietà di un Punto di Vendita già in attività, per atto tra vivi o per causa di morte.

ART. 17 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.

1. In applicazione dell'Art.26, comma 5, del D.Lgs.n.114/1998 la **Cessazione dell'attività** è soggetta alla sola Comunicazione al Comune, da presentare prima o contestualmente alla cessazione, con l'indicazione, oltre alle generalità del soggetto interessato, degli estremi dell'Autorizzazione, dell'ubicazione del punto vendita e della data di cessazione.

ART. 18 - PUNTI DI VENDITA STAGIONALI.

1. Considerate le caratteristiche complessive dell'ambito territoriale interessato, per il periodo di validità del presente Piano non si prevede il rilascio di Autorizzazioni Stagionali.

ART. 19 - ORARI DI VENDITA.

1. Ai sensi di quanto dettato dall'Art.10 degli “Indirizzi Regionali”, ai punti di vendita esclusivi con attività promiscua di cui alla Legge n.416/1981 ed a quelli non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente

2. Il Sindaco determina con apposita Ordinanza l'orario minimo di vendita degli altri esercizi esclusivi, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, nel rispetto delle esigenze della distribuzione e della vendita del prodotto editoriale, con la finalità di garantire un servizio ai consumatori, sentite le Associazioni degli editori, dei distributori, le Organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale, e le Associazioni dei consumatori.

3. Nei periodi di chiusura i punti di vendita debbono esporre apposito cartello indicante il periodo di chiusura e la rivendita aperta più vicina.

ART. 20 - SANZIONI.

1. Per effetto della disposizione di cui all'Art.9, comma 1, del D.Lgs. n.170/2001 in caso di violazioni alle disposizioni vigenti si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'Art. 22 del D.Lgs. n.114/1998, ad eccezione del comma 5 che fa riferimento agli Esercizi di Vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio (come esplicitato all'Art.11, comma 1 – lettera c) – degli Indirizzi Regionali).

ART. 21 - PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO COMUNALE.

1. Il presente Piano Comunale sostituisce ogni altro previgente Strumento comunale di programmazione del settore.
2. Il presente Piano Comunale entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di approvazione ed **ha validità**, di norma, come indicato dagli “Indirizzi Regionali” all'Art.3, comma 6, **per** il periodo di **anni cinque**, e resta in vigore fino alla approvazione del nuovo Piano Comunale.
3. Il presente Piano Comunale potrà essere oggetto di Varianti, per motivi di interesse pubblico o comunque ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale, durante il quinquennio di validità.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per quanto non previsto dal presente Piano Comunale trovano applicazione le norme dettate dagli “Indirizzi Regionali” dal D.Lgs. n.170/2001, dal D.Lgs. n.114/1998, e da ogni altra norma vigente in materia, per quanto applicabili.